

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016

Contrattazione decentrata integrativa conclusa in data,

Approvato con DGC n°__del _____

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

Articolo 2

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del procedimento;
 - c) valutazione preventiva dei progetti;
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - e) esecuzione dei contratti pubblici – sia direzione dei lavori per lavori pubblici, che direzione dell'esecuzione per contratti di servizi e/o forniture;
 - f) collaudo, ricomprende il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione e la verifica di conformità.

Articolo 3

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio – anche a tempo parziale e/o determinato - nonché ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti successivamente.
2. Sono soggetti interessati al presente regolamento i seguenti soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture:
 - a) il Responsabile del procedimento
 - b) i soggetti incaricati della programmazione delle spese di investimento;
 - c) i soggetti che effettuano la valutazione preventiva dei progetti;
 - d) i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara;
 - e) i soggetti incaricati della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione;
 - f) i soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione/ verifica di conformità;
 - g) i collaboratori dei soggetti elencati dai punti da a) ad f) di volta in volta individuati dai medesimi; per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Costituzione del fondo)

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo (**Fondo Funzioni Tecniche**) risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il Fondo di ciascun intervento è calcolato sull'importo dei lavori, servizi o forniture, comprensivi eventuali oneri non soggetti a ribasso (iva esclusa), al lordo degli eventuali ribassi di gara e può essere aggiornato in caso di aumento degli importi relativi a varianti suppletive.

3. Presupposti per la costituzione del Fondo Funzioni tecniche.

Sono oggetto degli incentivi di cui al presente Regolamento, le forniture e servizi per i quali:

- sia stato predisposto un progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti
- venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dalla legge (p.es. Linee Guida Anac 3/2017);
- venga espletata una procedura comparativa per l'aggiudicazione.

Sono oggetto degli incentivi di cui al presente Regolamento anche i lavori di manutenzione per i quali:

- sia stato predisposto un progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti
- venga espletata una procedura comparativa per l'aggiudicazione.

4. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo Funzioni Tecniche (**Fondo Incentivo**), sarà ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche cui sopra, nonché tra i relativi eventuali collaboratori, come di seguito precisato.

Tale fondo costituito è comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, fiscale.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo Funzioni Tecniche (**Fondo Aggiornamento**), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato ad aggiornamento strumentale e tecnologico:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel

settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture, all'interno del relativo quadro economico, verranno indicati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo, a valere sui medesimi capitoli di spesa previsti per il singolo lavoro/servizio/fornitura.
7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo la seguente tabella:

Tab. A) Costituzione e Modulazione Fondo LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA + sicurezza	Quota fondo funzioni tecniche (art. 113 c.2)	80% fondo (art. 113 c.3)	20% fondo (art. 113 c. 4)
Fino 40.000 €	0	0	0
Oltre 40.000, fino 500.000 €	2	1.60	0.40
Oltre 500.000 fino 1.000.000 €	1.85	1.48	0.37
Oltre 1.000.000 fino 5.000.000 €	1.75	1.40	0.35
Oltre 5.000.000 €	1.50	1.20	0.30

Tab. B) Costituzione e Modulazione Fondo SERVIZI E FORNITURE

IMPORTO SERVIZIO-FORNITURA A BASE DI GARA + sicurezza	Quota fondo funzioni tecniche (art. 113 c.2)	80% fondo (art. 113 c.3)	20% fondo (art. 113 c. 4)
Fino 40.000 €	0	0	0
Oltre 40.000, fino 500.000 €	2	1.60	0.40
Oltre 500.000 fino 1.000.000 €	1.85	1.48	0.37
Oltre 1.000.000	1.75	1.40	0.35

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento conformi all'art. 106, comma 1, del Codice o interventi supplementari, che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta l'importo dell'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
2. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza, nei limiti disposti dall'art. 113 comma 5. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
4. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Qualora gli incentivi per il dipendente eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze rimarranno nel Fondo Funzioni Tecniche, incrementeranno la quota del 'Fondo Aggiornamento'.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 8

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto delle competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle:

TAB) C- Ripartizione fondo LAVORI

PR.	FUNZIONE TECNICA	QUOTA %	SUB-QUOTA % (solo se ricorre il caso)	Specifica event. sub-quota (solo se ricorre il caso)
1	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35	15	Program. Affidamento
			20	Esecuzione
2	PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI (Attività di analisi, studio, valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche, Doc. preliminare progettazione, Programma Triennale LL.PP.)	10	5	se Programma triennale LLPP
3	VALUTAZIONE PREVENTIVA PROGETTO	10	5	Verifica progetto
			5	Validazione progetto
4	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE	10	5	Gara
			5	Esecuzione
5	DIREZIONE LAVORI	25		
6	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO O REGOLARE ESECUZIONE	10		
	Totale	100		

Il soggetto che ha svolto ciascuna 'Funzione tecnica' destina la percentuale del 25% della rispettiva quota, ai relativi collaboratori tecnico-amministrativi.

TAB. D). Ripartizione fondo FORNITURE E SERVIZI

PR.	FUNZIONE TECNICA	QUOTA %	SUB-QUOTA % (solo se ricorre il caso)	Specifica event. sub-quota
1	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	20	Program-Affid.
			10	Esecuzione
2	PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI (Attività di analisi, studio, valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche, Programma biennale FF. e SS.)	10	5	se Programma biennale FF.e SS.
3	VALUTAZIONE PREVENTIVA PROGETTO (caratteristiche e modalità servizio/fornitura)	10		
4	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE	10	5	Gara
			5	Esecuzione
5	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	30		
6	VERIFICA CONFORMITA'	10		
	Totale	100		

Il soggetto che ha svolto ciascuna 'Funzione tecnica' destina la percentuale del 25% della rispettiva quota, ai relativi collaboratori tecnico-amministrativi.

Articolo 9

(Disciplina delle attività svolte in forma mista)

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel Fondo Funzioni Tecniche, incrementando la quota del 'Fondo Aggiornamento'–

Articolo 10

(Erogazione delle somme ed eventuali riduzioni)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del Responsabile del Settore competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che le prestazioni del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per la singola attività elencata, nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo come segue:
 - ⇒ del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo;

- ⇒ del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo;
- ⇒ del 60% dopo il 61° giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per la singola attività elencata all'articolo 2, nella quale si sono verificati incrementi dei costi di realizzazione del lavoro/servizio/fornitura imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro nei casi previsti dall'art. 2 comma 5, è decurtato di una percentuale connessa all'importo dell'incremento dei costi e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
5. Le riduzioni sono commisurate all'entità dell'incremento dei costi come segue:
 - ⇒ del 20% della quota spettante per incrementi entro il 20% dell'importo contrattuale;
 - ⇒ del 40% della quota spettante per incrementi compresi tra il 21% ed il 40% dell'importo contrattuale;
 - ⇒ del 60% per incrementi superiori al 40% dell'importo contrattuale.
6. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nell'incremento dei costi, e pertanto non rilevano, i costi conseguenti alle varianti in corso d'opera di cui all'art. 4 comma 9 del presente regolamento.
7. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di Settore contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di liquidazione dell'incentivo.
8. Le somme non erogate ai dipendenti per le decurtazioni di cui al presente articolo, rimangono nel Fondo Funzioni Tecniche, incrementando la quota del 'Fondo Aggiornamento'.

Articolo 11

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del relativo provvedimento in sede di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento;
 - b. per la verifica dei progetti, con la sottoscrizione da parte del RUP della relazione finale di verifica;
 - c. per le procedure di gara, con l'approvazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con la conclusione del contratto o di ciascuna annualità dello stesso (se pluriennale);
 - f. per il collaudo dei lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo;
 - g. per il collaudo di servizi/forniture, con la verifica di conformità finale;

2. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore con le seguenti tempistiche:
 - a. Per le fasi di cui ai punti a. b. e c. del precedente comma, dopo l'approvazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione.
 - b. Per le fasi di cui ai punti d. e f., ovvero e. e g. del precedente comma, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o verbale di verifica di conformità finale.
 - c. Per la fase esecutiva di un contratto (punto e. del precedente comma) di durata pluriennale è possibile procedere con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato, previa redazione di verbale di conformità alla data del 31/12 dell'anno, da parte del DEC.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
4. Ai fini della liquidazione, il Responsabile di Settore predispone e approva, per il singolo appalto, una scheda contenente:
 - la denominazione dell'appalto;
 - eventuale CUP e/o CIG dell'appalto;
 - l'importo dell'incentivo complessivamente individuato nel quadro economico, computando anche le eventuali varianti;
 - l'indicazione di eventuali ritardi nei tempi e/o di aumenti di costi previsti per la realizzazione del lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, con la relativa percentuale di decurtazione da applicarsi, ai sensi dell'art. 10, ovvero l'attestazione di assenza di ritardi nei tempi e/o di aumenti di costi previsti;
 - per ciascuna funzione:
 - il/i nominativo/i del/dei dipendente/i che ha/hanno ricoperto la funzione, ed i loro collaboratori se dagli stessi individuati;
 - la rispettiva quota percentuale di incentivo, tenendo conto anche di eventuali sostituzioni intervenute nella struttura;
 - l'importo lordo spettante, eventualmente già decurtato della percentuale per ritardi e/o errori, nei casi ivi previsti, per ciascun singolo soggetto interessato.
 - l'importo complessivo dell'incentivo da destinare al 'Fondo Aggiornamento', tenuto conto anche delle eventuali quote di incentivo non erogate per ricompensare le funzioni non svolte.
5. L'atto di approvazione della scheda di liquidazione dell'incentivo viene trasmessa al Responsabile dell'ufficio personale, per l'erogazione nel primo stipendio utile.
6. Per le attività svolte precedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo ed alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, previa creazione della specifica disponibilità nell'ambito del relativo progetto/programma di acquisizione.